



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Venezia

Ordinanza N°95/2018

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°37885 in data 23/11/2018 dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Venezia, con la quale si richiede l'emissione di un'Ordinanza finalizzata a disciplinare la navigazione durante lo svolgimento della tradizionale manifestazione remiera su unità tipo "caorline", denominata "XXI REGATA DI SANTA BARABARA", prevista svolgersi in canale e bacino San Marco il giorno 04/12/2018;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione negli specchi acquei prossimi a quelli interessati dalla citata manifestazione remiera, tutelando così la sicurezza della navigazione;

VISTI: gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che il giorno **04 dicembre 2018**, nel canale e nel bacino di San Marco, si svolgerà una manifestazione remiera, con inizio alle **ore 11:00** e termine previsto per le **ore 12:00** circa, a cui prenderanno parte unità a remi tipo "caorline", sviluppata sul seguente itinerario: partenza dallo specchio acqueo antistante Punta della Dogana, giro del paletto posizionato di fronte alla Biennale dei Giardini e arrivo presso Cà di Dio, il tutto come meglio indicato nella planimetria allegata alla presente per formarne parte integrante.

ORDINA

Articolo 1

Il giorno **04/12/2018**, dalle ore **11:00 alle ore 12:00 circa**, durante il transito delle unità remiere partecipanti alla manifestazione citata in premessa, lo specchio acqueo marittimo di cui al “rende noto” e una relativa fascia di rispetto di 50 (cinquanta) metri sono interdetti: alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio e a qualsiasi altro uso pubblico.

Articolo 2

Il divieto di cui al precedente articolo 1 non si applica ai mezzi del comitato organizzatore nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di emergenza e di soccorso, in ragione del loro ufficio.

A parziale deroga del divieto di cui al precedente articolo 1, i mezzi impiegati nel servizio di trasporto pubblico di linea, in transito nei pressi del percorso della manifestazione remiera, dovranno disormeggiare dai pontili di approdo solo dopo aver verificato di non arrecare intralcio e/o pericolo alle unità regatanti.

Articolo 3

Si fa obbligo al soggetto organizzatore di predisporre e mantenere un adeguato servizio di segnalazione e assistenza, dispiegando lungo il percorso della manifestazione un congruo numero di imbarcazioni, individuabili tramite una bandiera di colore bianco; dette unità dovranno anticipare le fasi di transito delle “caorline”, anche ai fini delle previsioni di cui ai precedenti articoli.

Articolo 4

Prima dell’inizio della manifestazione, l’organizzatore deve contattare l’Ufficio traffico della Capitaneria di Porto di Venezia (tel. 041/2405735 o via VHF canale 13), per verificare l’assenza di traffico marittimo, nonché la Sala Operativa della medesima Autorità marittima (tel. 041/2405745 o canale 16 VHF), per comunicare l’inizio e il termine della manifestazione.

Inoltre, il soggetto organizzatore deve garantire un costante scambio di informazioni con la Centrale Operativa dell’A.C.T.V., al fine di non intralciare il transito in bacino San Marco del *ferry boat* per il collegamento con il Lido di Venezia.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata mediante pubblicazione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*

